

N. 2400/18 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE

La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Marco Campagnolo - Presidente
Dott. Vittorio Carlo Aliprandi - Consigliere rel.
Dott. Massimo Coltro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile promossa

DA

a Jos Plateau State

rappresentato e difeso dall'avv.

Giovanni Barbariol del foro di Padova ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Padova via Tommaseo n. 56 giusta delega in atti;

APPELLANTE

CONTRO

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE
PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI VERONA - sezione di Padova - (C.F.:
97149560589) in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso
ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;**

APPELLATA

con l'intervento del P.G.

Oggetto: Protezione Internazionale. Appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia in udienza in data 20.03.2018 e notificata il g. 1.06.2018 a definizione del procedimento N. 4665/2017 R.G.

CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:



Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, *contrariis rejeitis*, in riforma della ordinanza resa nel procedimento R.G. nr. 4665/16 pubblicata dal Tribunale di Venezia in data 1.6.2018:

- accogliere l'appello e per l'effetto accogliere il ricorso proposto da
nato a Plateau State (Nigeria), in data
avverso il provvedimento della Commissione
territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona - Sez.
PD;
- accertarsi e dichiararsi lo status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 e, ratificata dall'Italia con legge n. 722 del 24.7.1954 nonché dei decreti legislativi 251/07 e 25/08 a favore del sig
- in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'Autorità giudiziaria adita non ritenesse sussistere i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato accertarsi e dichiararsi il diritto del alla protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. a), b) e c), D. lgs. 251/2007;
- in via ulteriormente subordinata: accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente alla protezione umanitaria ai sensi dell'art. 32, comma 3, d.lgs. 25/08 ovvero art. 5, comma 6 d. lgs. 286/1998.

CONCLUSIONI DELL'APPELLATA

In via pregiudiziale: dichiarare l'eventuale inammissibilità dell'appello qui contrastato, eccepita per mero tuziorismo e comunque rilevabile d'ufficio da codesta Corte.

In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di primo grado per insussistenza del *fumus* e di alcun documentato *periculum*;

In via principale, nel merito: rigettare l'appello de quo in quanto infondato in fatto e in diritto per le motivazioni sopra esposte con conseguente rigetto del ricorso originario e conferma dell'impugnata ordinanza.

Coin vittoria di spese, diritti e onorari di causa.

CONCLUSIONI DEL P.G.:

Rigettarsi l'appello.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato in data (lunedì) 2.07.2018, cittadino nigeriano, proponeva tempestivo appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia notificata in data 1.06.2018 con cui era stata respinta la sua impugnazione avverso il provvedimento della



Commissione Territoriale di Verona del 28.03.2017 di diniego del riconoscimento della protezione internazionale e di accertamento della non ricorrenza dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria ex art. 5 comma 6 del d.lgs. 286/1998.

In sede di audizione innanzi alla Commissione l'odierno appellante raccontava di essere nato a Jos e di essersi trasferito con il padre nel 2000 a Benin City ove era rimasto sino al 2009 – anno in cui si era trasferito a Lagos. Innanzi alla Commissione, dopo aver chiesto l'interprete fosse uomo, il richiedente protezione riferiva di essere stato cacciato dalla scuola all'età di 11 anni perché scoperto a fare sesso con un compagno e quindi i genitori avevano scoperto detto orientamento sessuale ed avevano cercato di purificarlo con riti religiosi. Aggiungeva che a quel punto i suoi genitori avevano smesso di pagare la retta scolastica e così si era trasferito a Lagos nel 2009 a vivere con un compagno omosessuale di anni 15. A specifica domanda, narrava di aver appreso di detto suo orientamento fin da piccolo e che era fuggito dal paese di origine in quanto il compagno era stato sorpreso a fare sesso in una camera con un altro uomo e che dunque era fuggito dall'appartamento dalla finestra del bagno.

La commissione non accordava alcuna forma di protezione: la vicenda narrata, a suo dire, era contraddittoria ed illogica in quanto il richiedente aveva raccontato di aver avuto la prima relazione omosessuale all'interno di un plesso scolastico e detto aspetto appare difficilmente credibile atteso che notoriamente in paesi in cui esiste una certa repressione gli incontri avvengono solitamente in luoghi non esposti al pubblico; che neppure credibile era il racconto relativo al periodo trascorso a Lagos da 13 a 17 anni e che inverosimile era anche l'episodio relativo all'irruzione della Polizia che sorprende l'amico dell'istante.

Il giudice di prime cure recepiva le perplessità della commissione con la seguente motivazione: “ *Con il provvedimento oggi impugnato la domanda svolta è stata rigettata sul rilievo che la vicenda narrata non appare credibile perché illogica e contraddittoria: l'istante racconta di aver avuto la prima relazione omosessuale all'interno di un plesso scolastico; invero questo aspetto appare difficilmente credibile, atteso che notoriamente nei paesi dove esiste una certa repressione su queste tendenze gli incontri solitamente*



avvengono in luoghi non esposti al pubblico o comunque poco frequentati; egli invece racconta di aver avuto un solo incontro a scuola alle 4 del pomeriggio, ma alcuni studenti li sorprendeavano, aggredendoli; non appare credibile, inoltre, neanche il racconto relativo al periodo che il richiedente avrebbe trascorso a Lagos con un compagno: egli rappresenta di aver raggiunto la città a soli 13 anni e di aver vissuto con un compagno fino all'età di 17 anni; con questi condivideva un appartamento e venivano sostenuti per i loro bisogni dai familiari di lui; questo aspetto della storia diventa contraddittorio laddove egli poi asserisce che dopo aver iniziato a lavorare era lui a pagare l'affitto; invero, appare poco credibile che un proprietario di un appartamento conceda a due ragazzi minori privi di lavoro l'affitto di una casa; su questo aspetto del racconto solo dopo diverse domande poste l'istante ha affermato che poi aveva iniziato a lavorare garantendo il pagamento dell'affitto; appare, inoltre, inverosimile l'episodio relativo alla fuga dall'appartamento in questione a seguito dell'irruzione della polizia, che sorprende l'amico dell'istante; in questa fase del racconto quest'ultimo ricorda che era in bagno e sentita l'irruzione scappava dallo stesso; a precisa domanda su come possa essere possibile scappare dal bagno, il richiedente spiegava che le finestre non avevano alcuna protezione e solo lui si salvava dall'incursione della polizia; non risulta chiarito, peraltro, l'aspetto su come la polizia abbia fatto a sorprendere il suo amico che si intratteneva in una relazione omosessuale ...”

Nell'atto di gravame, l'appellante lamentava che la credibilità del racconto non era stata valutata secondo i canoni di cui all'art. 3 comma 5 d.lgs. 251/07 e che effettuato il predetto vaglio, il decidente avrebbe dovuto ricostruire, con l'aiuto delle informazioni acquisite e in ottemperanza ai poteri istruttori conferitigli ex lege, un quadro legislativo e politico del paese di origine – soprattutto con riguardo alla protezione dei soggetti LGBTI.

Lamentava poi la mancata valorizzazione del paese di origine e del contesto sociale del paese di provenienza anche ai fini della concessione della protezione umanitaria.

L'Amministrazione appellata si costituiva in data 7.11.2018.



In data 27.04.2020 la causa era posta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe con le modalità di cui all'art. 83 comma 7 lett. h) del decreto-legge 18/2020 previa declaratoria di urgenza della presente lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello merita accoglimento.

Quanto al mancato riconoscimento dello status di rifugiato, l'art. 2, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 251 del 2007 definisce «rifugiato» il cittadino straniero che, per il fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trovi fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole, avvalersi della protezione di tale Paese oppure, se apolide, che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni suindicate e non può, o a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10. L'art. 2, comma 1, lett. d) ed e), del d.lgs. 25 del 2008 riproduce le medesime disposizioni per l'ipotesi di non appartenenza dello straniero ad un paese membro UE. La qualifica di rifugiato politico, riconducibile alla categoria degli *status* e dei diritti soggettivi, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 29 luglio 1951 (ratificata in Italia con l. 24 luglio 1954, n. 722), e ora della direttiva 2005/85/CE, attuata col cit. d.lgs. n. 25 del 2008, si caratterizza per la circostanza che il richiedente non può o non vuole fare ritorno nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per il fondato timore di una persecuzione personale e diretta (per l'appartenenza ad un'etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita). Ne consegue, che la situazione socio-politica o normativa del Paese di provenienza è rilevante, ai fini del riconoscimento dello *status*, solo se correlata alla specifica posizione del richiedente (cfr. Cass. N. 10177/2011).

Gli elementi essenziali per il riconoscimento dello *status* di rifugiato sono il i) timore fondato, ii) la persecuzione, iii) l'impossibilità e/o la non volontà di avvalersi della protezione dello stato di cittadinanza e/o di residenza e iv) la presenza al di fuori del paese di cittadinanza e di residenza abituale.

Il primo elemento costitutivo della definizione di rifugiato e requisito essenziale per il riconoscimento del relativo *status* è il fondato timore di una



persecuzione personale e diretta nel paese d'origine a causa della razza, della religione, della nazionalità o dell'appartenenza ad un gruppo sociale; gli atti di persecuzione a loro volta devono alternativamente essere sufficientemente tali, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'art. 15 paragrafo 2 della CEDU, o costituire la somma di diverse misure e i motivi di persecuzione sono indicati dall'art. 8 del d.lgs. 251 del 2007.

Ritiene il collegio che nel caso concreto i predetti parametri siano esistenti.

In plurime occasioni la Suprema Corte ha affermato che le persone omosessuali provenienti da paesi ove non venga offerta, in relazione al proprio orientamento sessuale, adeguata protezione da parte dello Stato a fronte di gravissime minacce da parte di soggetti privati, hanno diritto alla protezione internazionale a nulla rilevando che nello Stato di provenienza l'omosessualità non sia considerata reato (cfr. Cass. 23.04.2019 n. 11176) ed ancora anche nella più recente Cass. 2458/2020 si è ribadito il principio che *“quella derivante dall'orientamento sessuale del richiedente è una ragione di persecuzione idonea a giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato”* secondo quanto imposto dall'art. 8 comma 1 lett. d) del d. lgs 251/07 che espressamente contempla anche l'orientamento sessuale quale fattore di individuazione di un particolare gruppo sociale. Precisa poi la Corte, in altre pronunce, che a risultare decisivo al riguardo è l'appartenenza del singolo ad un gruppo sociale connotato da un dato orientamento sessuale e non già l'orientamento sessuale proprio del singolo. Ed ancora la dichiarazione del richiedente protezione di aver intrattenuto una relazione omosessuale impone al giudice del merito di valutare, anche in via officiosa, le conseguenze che la scoperta di una tale relazione determina secondo la legislazione del paese di provenienza dello straniero, perché qualora l'ordinamento giuridico punisca l'omosessualità come reato, questo costituisce una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini che ne compromette la libertà personale e li pone in una situazione di oggettivo pericolo (cfr. Cass. 17.01.2020 n. 866).

Nel caso concreto il cittadino nigeriano raccontava, dopo le iniziali e comprensibili reticenze iniziali, di aver avuto esperienze omosessuali nel proprio paese di origine e, pur volendo prescindere da taluni aspetti



incongruenti enfatizzati dalla Commissione (ma sul punto vedi Cass. 14.11.2017 n. 26921 secondo cui la veridicità e la credibilità non può essere esclusa sulla base delle discordanze o contraddizioni nell'esposizione di fatti e aspetti secondari o isolati) il nucleo essenziale della omosessualità ha trovato adeguato riscontro.

Il cittadino nigeriano infatti ha pubblicato sul suo profilo sociale le fotografie scattate durante le manifestazioni denominate Gay Pride di Bologna e di Padova (doc. 4) del 2016 e del 2018 dichiarandosi ormai libero di esprimere i suoi sentimenti; ha esposto tutto il suo vissuto al personale della cooperativa sociale di Occhiobello (doc. 1 e 2 allegati alla nota del 24.04.2020) e da ultimo la relazione di presa in carico da parte di *Rainbow Refugees* di Rovigo – gruppo migranti LGBTI.

Partendo da questi presupposti va ora esaminata la tutela accordata nel paese di origine alle comunità omosessuali. Al capitolo 21, gli art. 214 e 217 del Codice Penale prevedono che: *“Ogni persona che abbia congiungimento carnale con altra persona contro l'ordine naturale o permette ad un uomo di avere congiungimento carnale con un uomo o con una donna contro l'ordine naturale è colpevole di un delitto grave e perseguibile di imprigionamento per 14 anni.”* È stato inoltre prevista la reclusione da 10 a 14 anni di carcere per chi contrae 'matrimonio' fra persone dello stesso sesso o per chi si lega con un contratto di unione civile.

Amnesty International si è appellata a Goodluck Jonathan chiedendo di non firmare la legge, perché discriminatoria e contraria ai diritti umani, prevedendo esiti catastrofici nei confronti della comunità LGBTI. Il testo della legge è stato duramente condannato dall'Alto commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite, oltre che da Amnesty International e Human Rights Watch. La nuova legge vieta non solo di portare avanti una relazione con una persona dello stesso sesso, ma anche manifestazioni di affetto pubbliche tra omosessuali. Proibisce inoltre di organizzare e frequentare incontri tra gay, sponsorizzare e operare in qualsiasi tipo di organizzazione gay, inclusi i club privati. Matrimoni o partnership tra persone gay riconosciuti in altri paesi sono considerati nulli in Nigeria. Non segnalare alle autorità la presenza di omosessuali è ora considerato anch'esso un reato.



Dal 2014 la situazione non è mutata. La Nigeria dal 2016 fino ad oggi ha continuato a limitare i diritti delle persone Lgbti ed ha mantenuto la legislazione che vieta il matrimonio fra persone dello stesso sesso ed anche dal punto di vista sociale l'omosessualità viene vista in modo negativo e le persone omosessuali vengono discriminate e non accettate dalla maggior parte della popolazione.

Se dunque nel paese di origine l'omosessualità è considerata reato si è in presenza di una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini omosessuali che limita grandemente la loro libertà personale e li pone in una situazione di oggettivo pericolo (vedi anche Cass. n. 26969/2018).

In questi ristretti termini l'appello va accolto, pur dandosi atto che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese dell'intero processo in ragione della natura del contenzioso e del fatto che l'accoglimento del gravame è stato determinato da fatti sopravvenuti.

Parte appellante è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio con delibera del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Venezia in data 3.09.2018 n. A-97 e le spese di lite, operata la riduzione di legge, possono essere liquidate nella misura di € 944, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Trattasi di causa di valore indeterminabile con possibilità di aumentare i parametri medi sino all'80% o di diminuirli sino al 50%.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:

1. Accoglie l'appello proposto da _____ per effetto concede allo stesso lo status di rifugiato;
2. Compensa *in toto* le spese di lite;
3. Liquidata ex art. 83 DPR 115/2002 a favore dell'avv. Giovanni Barbariol per l'attività prestata in questo grado in favore di _____ ammesso in via provvisoria ed anticipata al beneficio del gratuito patrocinio giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia in data 3.09.2018, la somma di € 944, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con anticipazione a carico dell'Erario



Venezia, 27.04.2020

Il consigliere est.

dott. Vittorio Carlo Aliprandi

Il Presidente

dott. Marco Campagnolo

